



STATUTO (Allegato "A" dell' atto costitutivo)

ART. 1 - DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

1 - E' costituita la "**Associazione Culturale GB ars**" libera associazione, apartitica e apolitica, laica e democratica, non riconosciuta, con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo II Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonche' del presente Statuto.

La sede associativa viene stabilita in Samarate (VA), Via Marconi n.35.

L'associazione ha durata illimitata.

ART. 2 - FINALITA' E SCOPI SOCIALI

1 - L'associazione persegue i seguenti scopi:

- contribuire allo sviluppo culturale e civile dell'uomo e della societa' attraverso la promozione di eventi espositivi e culturali che favoriscano la vita associativa e lo scambio di idee, esperienze e conoscenze;
- stimolare il rinnovamento e lo sviluppo dell'arte e favorirne la conoscenza e la promozione;
- sviluppare le relazioni e la comunicazione tra analoghe strutture associative e culturali in Italia e all'estero;
- valorizzare, salvaguardare e proteggere il patrimonio artistico e culturale collaborando con Enti e istituzioni pubbliche e private;
- promuovere attivita' editoriali in genere.

2 - Per il raggiungimento di suddetti fini l'Associazione intende svolgere diverse attivita' ed iniziative di utilita' sociale rivolte alla collettivita' ed in particolare:

- organizzare esposizioni, convegni, incontri, dibattiti, seminari, premi e manifestazioni in genere riferite a discipline specifiche come la pittura, la scultura, la fotografia, le arti visive in generale, le arti applicate, il teatro, la musica, la letteratura, la poesia, la storia e tutte le scienze in generale;
- raccontare e far raccontare esperienze creative, culturali, artistiche, sociali, tramite supporti visivi artigianali, mediatici (video, illustrazioni, fotografia, ecc.) e progetti di comunicazione;
- diffondere e valorizzare le iniziative culturali locali e le culture emergenti contemporanee tramite eventi e ogni supporto mediatico.

ART. 3 - SOCI E MODALITA' DI AMMISSIONE DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO ASSOCIATIVO

1 - Sono soci coloro che sottoscrivono l'atto costitutivo e che fanno richiesta di adesione all'associazione, la cui domanda è accolta dal Consiglio Direttivo.

2 - Nella domanda di adesione l'aspirante socio dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'associazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.

3 - Tutti i soci cessano di appartenere all'associazione per dimissioni volontarie; non aver effettuato il versamento della quota associativa dopo trenta giorni dalla scadenza dei termini; indegnità deliberata dal consiglio direttivo.

4 - L'attività dei soci è libera e volontaria e prestata in forma gratuita, salvo il diritto all'eventuale rimborso spese per l'attività prestata nell'interesse dell'associazione.

Art. 4 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

1 - Tutti i soci hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'associazione. Ogni singolo socio può avere un massimo di due deleghe.



2 - I soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissati dal consiglio direttivo e a prestare il lavoro preventivamente concordato.

ART. 5 - ORGANI SOCIALI

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttiva;
- il Presidente; il segretario; il tesoriere.

ART. 6 - ASSEMBLEA DEI SOCI

1 - L'assemblea è costituita da tutti i soci.

2 - Essa si riunisce, in via ordinaria, una volta l'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente, o un terzo dei soci, lo ritenga necessario.

3 - Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno e con comunicazione scritta inviata, anche mediante posta elettronica, almeno otto giorni prima dell'adunanza.

4 - La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei soci; in tal caso il presidente deve provvedere con le modalità di cui al comma 3.

5 - In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei soci. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti, in proprio o per delega.

6 - Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 16 e 17.

7 - L'assemblea ha i seguenti compiti:

- eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo;
- approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto di cui al successivo articolo 15;
- stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico dei soci;
- deliberare la modifica dello statuto, deliberare lo scioglimento dell'associazione;
- deliberare su qualsiasi altra materia ad essa sottoposta dal Consiglio Direttivo.

ART. 7 - CONSIGLIO DIRETTIVO

1 - Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea ed è composto di 3 membri.

2 - Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno.

3 - Le riunioni sono convocate dal presidente, con predisposizione dell'ordine del giorno indicante gli argomenti da trattare, almeno 5 giorni prima della data fissata, con comunicazione scritta.

4 - La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei componenti; in tal caso il presidente deve provvedere, con le modalità di cui al comma 3, alla convocazione.

5 - Il Consiglio Direttiva ha i seguenti compiti:

- eleggere il presidente; nominare il segretario; fissare le norme per il funzionamento dell'associazione; sottoporre all'approvazione dell'assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali; determinare il programma di lavoro attenendosi alle finalità dell'associazione,



promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa; accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci.

ART. 8 - PRESIDENTE

1 - Il Presidente, che è anche presidente dell'assemblea e del consiglio direttivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza dei propri componenti.

2 - Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del consiglio direttivo.

3 - In caso di assenza, d'impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal segretario.

ART. 9 - SEGRETARIO

1 - Il Segretario provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro dei soci.

2 - Il Segretario è altresì responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali. Svolge le funzioni del Presidente in sua assenza, impedimento o cessazione di funzione fino a nuova elezione.

ART. 10 - TESORIERE

1 - Il Tesoriere provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del consiglio direttivo, organizza i bilanci dell'associazione e si occupa di tenere i libri contabili dell'associazione.

ART. 11 - DURATA DELLE CARICHE

1 - Tutte le cariche sociali hanno la durata triennale e possono essere riconfermate. Le sostituzioni effettuate nel corso dell'anno decadono allo scadere del termine triennale della carica cui le sostituzioni si riferiscono.

ART. 12 - PATRIMONIO - RISORSE ECONOMICHE

1 - L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote associative;
- b) contributi degli aderenti;
- c) contributi, erogazioni liberali e oblazioni pubbliche e private;
- d) donazioni e lasciti testamentari
- e) altre entrate compatibili con le finalità dell'associazionismo di promozione sociale.

2 - I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal consiglio direttivo.

3 - Ogni operazione finanziaria è disposta da uno dei membri del consiglio direttivo con delega degli altri membri.

ART. 14 - QUOTA SOCIALE

1 - La quota sociale a carico dei soci è fissata dal Consiglio Direttivo. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di socio.

2 - I soci non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'associazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.



ART. 15 - BILANCIO

- 1 - Ogni anno devono essere redatti, a cura del consiglio direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.
- 2 - Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
- 3 - Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.
- 4 - L'eventuale avanzo di gestione dovrà essere reinvestito a favore delle attività istituzionali previste dal presente statuto. E' vietata la distribuzione, anche indiretta di eventuali utili o avanzi di gestione tra i soci.

ART. 16 - MODIFICHE ALLO STATUTO

- 1 - Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea dal Consiglio Direttivo, anche su richiesta di almeno un terzo dei soci. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci.

ART. 17 - SCIoglIMENTO

- 1 - Per deliberare in assemblea lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
- 2 - Il patrimonio residuo, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, dopo la liquidazione, dovrà essere devoluto a fini di utilità sociale.

ART. 18 - NORMA DI RINVIO

- 1 - Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Samarate 13 marzo 2014